



COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

via Udine, 42 – 33050 Porpetto
C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

COPIA

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 3 DEL 20-03-2020

Ufficio:

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19. Chiusura al pubblico di parchi, giardini e aree verdi comunali.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di marzo, il SINDACO **Dri Andrea**

ORDINA

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che "adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTA l'ordinanza n. 3 del 19.03.2020 del Presidente della Regione FVG, emessa in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con la quale è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

APPURATO che per realizzare un tanto viene ordinato:

- ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- a tutti i cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l'eventuale verifica da parte delle competenti

Autorità;

- a tutti i cittadini della Regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole la chiusura domenicale;

TENUTO CONTO che sul territorio comunale ci sono spazi verdi, giardini e parchi dove è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

CONSIDERATO che nel territorio comunale alcune aree verdi sono recintate e delimitate ed altre, invece, non delimitate e di libero accesso;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in tutto il territorio nazionale;

RITENUTO, pertanto, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, di adottare un apposito atto sindacale in esecuzione della ordinanza del Presidente della Regione sopra menzionata, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili e urgenti ai sensi delle norme di cui all'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

RICHIAMATO l'art. 35 del Decreto Legge n. 09/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni citate in premessa

ORDINA

a far data dal presente atto e fino a nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali recintati e il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi comunali non recintati e comunque di a tutte le altre aree che possano attrarre la presenza di più persone contemporaneamente.

DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricate della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla

popolazione;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web comunale;

COMUNICA

infine, che in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Friuli V. G. n. 3/2020 il **mercato settimanale domenicale è sospeso fino al 03/04/2020**, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09/03/2020, del DPCM dell'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla vigente Ordinanza costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 650 c.p., come previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ed in esecuzione dei D.P.C.M. dell'08 e del 09 marzo 2020;

AVVERTE,

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Udine entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
- Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Corpo di Polizia Locale;
- Comando Compagnia Carabinieri competente;
- Commissariato di P.S. competente;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di competente;
- Responsabile della Protezione Civile locale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dri Andrea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2020 al 04-04-2020.

Lì 20-03-2020

L'INCARICATO
F.to Vicentini Alessandra

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dri Andrea